

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 gennaio 2017, n. 6 **Società Le.Bi.Pa.Mi. con sede legale in Turi (BA) alla Via Altiero Spinelli n. 49. Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. del Comune di Turi, ai fini del rilascio di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, da n. 20 a n. 30 posti letto, della struttura già destinata a Centro residenziale per Cure palliative – “Hospice Villa Eden”, ubicata in Turi alla Via A. Spinelli n. 49. Parere favorevole.**

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. 502/92 prevede che *“Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”*.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 s.m.i. statuisce che *“Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8 – ter del decreto legislativo (D.Lgs. n. 502/1992, N.D.R.), entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. (...)”*.

Il successivo comma 2 del medesimo art. 7 prevede che *“Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale.”*.

Con D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 154 del 26/11/2013, sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che *"(...) dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto del medesimo tipo ivi già operanti;*

in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell'ambito della programmazione regionale solo ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente con le scelte allocative della stessa programmazione regionale sanitaria."

Con nota prot. n. 11145 del 25 Luglio 2016 ad oggetto *"trasmissione istanza di autorizzazione all'ampliamento della Struttura Hospice Villa Eden (ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett.a p.to 1.3 della L.R. N.8 del 28/05/2004 e s.m.i.) nel territorio di Turi per ulteriori 10 posti letto."*, a firma del Dirigente del Settore VI, il Comune di Turi (BA) ha trasmesso alla scrivente Sezione *"copia dell'istanza e documentazione prodotta, acquisita al n. 9878 di Prot. Gen. del signor Leone Stefano nato a Castellana Grotte (Ba) il 24/11/1948 e ivi residente alla Via V.Sgobba n. 59, in qualità di Amministratore Unico della società denominata Le.Bi.Pa.Mi. s.r.l. con sede legale ed operativa nel comune di Turi alla Via Altiero Spinelli n.49, - P.IVA: 05144750725 -, tesa ad ottenere la verifica di compatibilità di cui all'art. 7 comma 1 della L.R. n. 8/2004, per l'ampliamento della struttura Hospice Villa Eden ai sensi dell'art. 5 comma 1,lett.a p.to 1.3 della L.R. n.8 del 28/05/2004 e s.m.i."*.

Con nota prot. AOO_151/8369 del 02/09/2016 trasmessa al Direttore Generale dell'ASL BA e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Turi (BA), al SUAP del Comune di Turi (BA) ed all'Amministratore Unico della Società Le.Bi.Pa.Mi. s.r.l. di Turi, la scrivente Sezione, *"Atteso che:*

- *il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 per gli Hospice (1 p.l. ogni 10.000 abitanti) sulla base della popolazione della ASL BA (n. 1.263.820 – dati ISTAT 01/01/2016) è pari a n. 126 posti letto;*
- *allo stato, nell'ambito della ASL BA, sono attivi un totale di n. 74 posti letto, di cui n. n. 50 p.l. presso strutture private accreditate (Hospice Villa Eden di Turi e Hospice "Aurelio Marena" di Bitonto) e n. 16 presso strutture pubbliche;*
- *non sono stati rilasciati da questa Sezione altri pareri di compatibilità;*
- *con DGR n. 1299 del 2000 è stata programmata l'attivazione di n. 8 posti letto presso il P.O. di Triggiano; risulta pertanto un fabbisogno residuo di n. 52 posti letto.*

(...) ai sensi del richiamato art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92, dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e della D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013", ha invitato il Direttore Generale dell'ASL BA ***"ad esprimere un parere in ordine alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Turi (BA) per ampliamento, da n. 20 a n. 30 p.l., della struttura privata accreditata Hospice Villa Eden, in relazione all'allocazione degli Hospice già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della domanda di assistenza per cure palliative, tenendo conto dell'eventuale programmazione di Hospice pubblici da attivare nell'ambito della stessa ASL."***

Con nota prot. 185768/UOR 9 – Direz. del 28/09/2016 ad oggetto *"Parere di compatibilità di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ai fini del rilascio di autorizzazione alla realizzazione richiesta dalla Società Le.Bi.Pa.Mi. s.r.l. di Turi (BA), per ampliamento di n° 10 p.l. di una struttura già destinata a Centro Residenziale per Cure Palliative – "Hospice Villa Eden"*", trasmessa con PEC in pari data alla scrivente Sezione, il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA hanno comunicato quanto segue:

“In risposta alla nota prot. n° AOO_151/8369 dell’02/09/2016, formulata dalla Regione Puglia – Ufficio in indirizzo, con cui si richiede a questo Dipartimento di Prevenzione, la formulazione del parere di compatibilità di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. per la realizzazione di ulteriori 10 p.l. di ricovero per Cure Palliative ad incremento dei 20 p.l. già autorizzati ed accreditati presso “Villa Eden” ubicata a Turi Via Altiero Spinelli n° 49, quale struttura già destinata a Centro Residenziale per Cure Palliative per complessivi 30 p.l. si precisa quanto segue:

In data 21 settembre 2016 si è effettuato regolare sopralluogo presso la struttura in oggetto per verificarne i requisiti strutturali per l’incremento dei 10 p.l. , riscontrandone l’idoneità strutturale. A tal riguardo si fa rilevare che gli ambienti individuati per l’incremento dei posti letto sono stati già autorizzati al funzionamento secondo quanto previsto dall’art. 58 del Reg. Reg. 4/07 e pertanto con separata nota, ultimate le procedure autorizzative e di accreditamento istituzionale, si provvederà ad informare i Servizi Sociali per le variazioni dell’atto autorizzativo al funzionamento.

Pertanto;

- Visionati preliminarmente i luoghi;*
- Visto il Reg. Reg. 3/10 con particolare riferimento alla parte D.06;*
- Visto l’allegato n. 1 del DPCM 20/01/2000 a cui si rimanda per ogni ulteriore aspetto strutturale , organizzativo e tecnologico;*
- Visto l’art. 7 c.1 della L.R. n. 8/2004;*
- Visto l’art. 5 c.1 lett.a) punto 1 e 2 della L.R. 8/04;*
- Visto l’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92;*

Si esprime parere di compatibilità favorevole

all’incremento di 10 p.l. da sommare ai 20 p.l. già autorizzati ed accreditati per un totale di 30 p.l. .

Si precisa che i 10 p.l. oggetto del presente parere saranno ubicati al secondo piano dell’adiacente struttura denominata “Eden new” come da planimetria acquisita agli atti.”.

Con successiva nota prot. 227364/1 del 22/11/2016 ad oggetto *“Richiesta verifica di compatibilità di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ai fini del rilascio di autorizzazione alla realizzazione richiesta dalla Società Le.Bi.Pa.Mi. s.r.l. di Turi (BA), per ampliamento di n. 10 p.l. di una struttura già destinata a Centro Residenziale per Cure Palliative – “Hospice Villa Eden” – Richiesta parere ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. Riscontro.”*, il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario dell’ASL BA hanno comunicato quanto segue:

“A riscontro della nota prot. n. AOO_151/8369 del 2/9/2016 di pari oggetto, si comunica il parere positivo di questa Direzione, per quanto di competenza, in merito alla richiesta formulata.

Tale parere scaturisce anche dalla constatazione dell’incrementata richiesta proveniente dal territorio, considerando che le cure palliative sono rivolte anche a pazienti con patologie terminali non oncologiche.

L’ampliamento richiesto comunque non esaurisce il fabbisogno territoriale, così come determinato dal Regolamento Regionale n. 3/2006 (...).”.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Turi (BA) in relazione all’istanza della Società Le.Bi.Pa.Mi. s.r.l. di Turi per l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, da n. 20 a n. 30 posti letto, della struttura autorizzata all’esercizio ed accreditata quale Centro residenziale per Cure Palliative –“Hospice Villa Eden”, ubicata in Turi alla Via Altiero Spinelli n. 49, con la precisazione che attualmente sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *“l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedure di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale”* (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004), per cui i n. 10 posti letto ulteriori di cui al presente parere favorevole di compatibilità allo stato non sono accreditabili.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03**Garanzie della Riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Turi (BA) in relazione all'istanza della Società Le.Bi.Pa.Mi. s.r.l. di Turi per l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, da n. 20 a n. 30 posti letto, della struttura autorizzata all'esercizio ed accreditata quale Centro residenziale per Cure Palliative – "Hospice Villa Eden", ubicata in Turi alla Via Altiero Spinelli n. 49, con la precisazione che attualmente sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedure di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale"* (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004), per cui i n. 10 posti letto ulteriori di cui al presente parere favorevole di compatibilità allo stato non sono accreditabili;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Le.Bi.Pa.Mi. s.r.l., con sede legale in Turi (BA) alla Via Altiero Spinelli n. 49;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Turi (BA).

Il presente provvedimento :

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta /all'albo telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- d) sarà disponibile nel sito Ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto composto, composto di n. 7 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso